

Statuto Sociale

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

E' costituita a Ferrara, Via Aurelio Saffi n° 44. una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: "Tennis Club Marfisa Ferrara – Associazione Sportiva Dilettantistica". I colori sociali sono il bianco e il celeste.

Art. 2 - SCOPO

2.1 – L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 - Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica del tennis inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, didattica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis a carattere dilettantistico. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di detto sport nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del tennis.

L'Associazione potrà compiere inoltre qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese le compravendite e le permutate di beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; la stipulazione di prestiti e/o finanziamenti di ogni sorta e la concessione in pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni o altre malleverie.

2.3 - L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.4 – L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.T. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della citata federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

2.5 – Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

2.6 – Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà aderire a enti di promozione sportiva, a leghe di circoli o analoghe istituzioni e/o organizzazioni, nonché concludere accordi di reciprocità con associazioni che abbiano finalità analoghe.

Art. 3 – DURATA

3.1 – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

4.1 – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite al rapporto associativo medesimo ai diritti che ne derivano.

4.2 – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che si impegnino a condividere ed accettare le finalità associative, le relative modalità di perseguimento.

4.3 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.4 – La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello da presentarsi a mezzo raccomandate A/R entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego. Il giudizio definitivo sarà ammesso dalla prima assemblea generale da celebrarsi nei tempi e nei modi come nel prosieguo determinati.

4.5 – In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.6 – La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

5.1 – Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.2 – La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede, le strutture sociali e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI

6.1 – I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

Dimissione volontaria;

Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto, tramite raccomandata, della quota associativa;

Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

6.2 – Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

6.3 – L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – ORGANI

7.1 – Gli Organi sociali sono:

L'assemblea generale dei soci;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio Sindacale;

Il Collegio Probiviri.

Art. 8 – ASSEMBLEA

8.1 – L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinaria e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 – La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

8.3 – L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art.9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

9.1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote associative. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

9.2 - I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio Sindacale non possono rappresentare gli associati in assemblea. Qualora si pongono in votazione i rendiconti economico-finanziari preventivi e/o consuntivi relativi alla loro gestione non entrano a far parte della maggioranza prevista per la validità delle assemblee e non sono ammessi al voto.

Art.10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

10.1 – La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare.

10.2 – L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo.

10.3 – Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri dell'Associazione e deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

10.4 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

10.5 – L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

10.6 – L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

10.7 – Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10.8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

11.1 – L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.2 – L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 – L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.4 – L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto disciplinato al successivo articolo 27.

11.5 - E' prevista la possibilità di delega scritta ad altro associato. Ciascun associato può essere portatore massimo di tre deleghe, oltre ad esprimere il proprio voto personale.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1 – L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma spedita ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 – L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri letti tra gli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente e il Tesoriere. Tutti gli incaricati sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

13.2 – Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi completamente intesi non superiori ad un anno.

13.3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 – In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

13.5 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e su richiesta saranno messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – DIMISSIONI

14.1 – Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il

subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

14.2 – Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o in caso di sua inerzia, dal Presidente del Collegio Sindacale. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, subentra nella carica il Vice Presidente

Art. 15 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

Redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea;

Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto;

Predisporre i regolamenti interni relativi all'attività sociale nel rispetto delle direttive generali dettate dall'assemblea degli associati;

Adottare i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. n. 26;

Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

La facoltà di nominare un segretario/direttore con mansioni da definire e/ dipendenti e collaboratori.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

17.1 – Il Presidente, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 – IL VICE-PRESIDENTE

18.1 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – IL TESORIERE

19.1 – Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e relaziona puntualmente il Consiglio Direttivo sulla situazione economica-finanziaria della stessa.

Art. 20 – IL COLLEGIO SINDACALE

20.1 – Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali. L'assemblea che procede alla nomina dei Sindaci designerà il Presidente.

20.2 – I Sindaci durano in carica tre anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

20.3 – Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'assemblea sui controlli effettuati; esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del codice civile in quanto applicabili; comunica per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità riscontrate.

Art. 21 – IL COLLEGIO PROBIVIRI

21.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, da tre membri di provata esperienza ed elevate qualità morali, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

21.2 – Il Presidente viene nominato a maggioranza dei componenti del Collegio stesso. In caso di dimissioni di uno o più componenti subentrano i primi della lista dei non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In mancanza il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci per eleggere i membri mancanti.

21.3 – Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie e le divergenze che sorgono tra i Soci e tra i Soci e il Circolo in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

21.4 – La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarla all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento che ha originato la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

21.5 – I Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, decidono nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di presentazione del ricorso o di intervento.

21.6 – Il Consiglio Direttivo, nella formazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di assunzione dei provvedimenti di esclusione di cui all'art. n. 26, in ordine a comportamenti dei Soci che si ritengono censurabili, chiede e prende atto del parere del Collegio dei Probiviri. La consultazione del Collegio dei Probiviri può essere omessa nei casi di particolare gravità o urgenza, che richiedano un intervento immediato a tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione, dei suoi organi, e di singoli soci.

21.7 – Ogni qualvolta ciò sia compatibile e ove ne ricorrano i presupposti potrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o ente di promozione sportiva di riferimento.

Art. 22 – IL RENDICONTO

22.1 – Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto Consuntivo elenca le entrate e le uscite dell'Associazione e deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una sparata relazione di accompagnamento.

22.2 – Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

22.3 – Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, almeno 8 giorni prima della convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 23 – ANNO SOCIALE

23.1 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – PATRIMONIO

24.1 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'associazione.

24.2 – Fanno parte del patrimonio i beni di proprietà dell'associazione.

24.3 – Le quote sociali non sono mai trasferibili, né per atto tra vivi né per mortis causa. In tutti i casi in cui il rapporto associativo venga meno per recesso, esclusione, morte o altro, l'associato non ha alcun diritto sulla corrispondente quota del Fondo Comune, di modo che tutte le somme versate al Fondo rimangono definitivamente acquisite all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

24.4 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge.

Art. 25 – SEZIONE

25.1 – L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

26.1 – I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati:

- a) l'ammonizione, che consiste in una dichiarazione di biasimo;
- b) la sospensione, fino ad un massimo di un anno;
- c) la radiazione.

26.2 – I provvedimenti disciplinari sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sentito, ove lo creda, l'interessato e, se del caso, preso atto del parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 27 – SCIoglimento

27.1 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe

27.2 – L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

27.3 – La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

28.1 – Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Il Presidente pro tempore: Ing. Daniele Malucelli

F.to Il Notaio Dr. De Mauro Paternò Castello Massimo